Ministri degli Affari Esteri degli Stati Membri della Comunità Europea, 16 dicembre 1991

LINEE DIRETTRICI SUL RICONOSCIMENTO DEI NUOVI STATI NELL'EUROPA ORIENTALE E NELL'UNIONE SOVIETICA

(*) La Comunità e gli Stati membri ribadiscono la loro fedeltà ai principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta di Parigi, in particolare al principio di autodeterminazione. Dichiarano di voler riconoscere — conformemente alle norme comunemente accettate a livello internazionale e tenendo conto delle realtà politiche di ciascun caso concreto — quei nuovi Stati che, in seguito ai rivolgimenti storici verificatisi nella regione, si daranno un assetto democratico, accetteranno gli obblighi internazionali pertinenti e avvieranno un processo che darà sviluppi pacifici e negoziati.

Di conseguenza, con riguardo al processo di riconoscimento dei nuovi Stati, essi adottano una posizione comune che implica:

- il rispetto delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli impegni sottoscritti con l'Atto finale di Helsinki e la Carta di Parigi, soprattutto per quanto riguarda lo Stato di diritto, la democrazia ed i diritti umani;
- la salvaguardia dei diritti dei gruppi etnici e nazionali, nonché delle minoranze, conformemente agli impegni sottoscritti nell'ambito della CSCE;
- il rispetto dell'inviolabilità dei confini territoriali, modificabili solo di comune accordo e attraverso mezzi pacifici;
- il riconoscimento di tutti gli impegni assunti con riguardo al disarmo, alla non proliferazione nucleare, alla sicurezza e alla stabilità nella regione;
- l'impegno a risolvere attraverso specifici accordi, in particolare facendo ricorso all'arbitrato internazionale, tutte le questioni poste dalla successione di Stati e tutte le controversie di carattere regionale.

La Comunità e gli Stati membri non riconosceranno mai entità che siano il risultato di aggressioni e terranno conto degli effetti che il riconoscimento avrà sugli Stati limitrofi.

Ai fini sia del riconoscimento da parte della Comunità e degli Stati membri, sia dell'allacciamento di relazioni diplomatiche coi nuovi Stati, occorre che questi s'impegnino, eventualmente attraverso precisi accordi, a rispettare i principi anzidetti.